



© Angelo Gambella 2017-24 – già © Drengo srl 2002-2017 - Proprietà letteraria riservata
Periodico telematico a carattere tecnico scientifico professionale
Registrazione Tribunale di Roma autorizzazione n. 684/2002 del 10.12.2002
Direttore responsabile: Roberta Fidanzia
ISSN: 1721-0216
Rivista con Comitato scientifico internazionale e referaggio anonimo (peer review)

STORIADEL MONDO



Periodico telematico di Storia e Scienze Umane
<http://www.storiadelmondo.com>
Numero 98 (2024)

[Editoria.org](http://www.editoria.org)

in collaborazione con

Medioevo
Italiano
Project

Associazione Medioevo Italiano
<http://www.medioevoitaliano.it/>



Società Internazionale per lo Studio dell'Adriatico nell'Età Medievale
<http://www.sisaem.it/>

© Angelo Gambella 2017-24 – già © Drengo srl 2002-2017 - Proprietà letteraria riservata

Periodico telematico a carattere tecnico scientifico professionale

Registrazione Tribunale di Roma autorizzazione n. 684/2002 del 10.12.2002

Direttore responsabile: Roberta Fidanzia

ISSN: 1721-0216

Rivista con Comitato scientifico internazionale e referaggio anonimo (peer review)

Nico Spuntoni¹

***La dignità della persona umana come limite del diritto positivo:
la prospettiva etica-giuridica di Aldo Moro.***

I. Premessa

Ha ragione chi ne sostiene l'inautenticità sostanziale, o le lettere dalla prigione brigatista rappresentano l'epilogo più drammaticamente lineare dell'opera giuridica di Aldo Moro? Per rispondere a questa domanda non si può prescindere dall'approfondimento degli scritti giovanili del professore in cui già primeggia il tema della persona umana e della sua dignità e che assumono un particolare significato anche alla luce del fatto che risalgono al periodo in cui il fascismo è ancora al potere. Proprio in questi anni matura il rifiuto moroteo del positivismo giuridico grazie all'influsso filosofico di due autori come Jacques Maritain e Giuseppe Capograssi da cui riprende l'ancoraggio al dato della concreta esperienza umana.

Il pensiero giuridico moroteo si contraddistingue per quella che lui stesso chiama «l'ideale necessità di adeguare la determinazione giuridica a quella etica» e «di dissolvere la dura astrattezza della norma oggettiva nello slancio generoso della vita etica individuale»². La conseguenza di ciò è l'idea della priorità della persona sulla norma proprio perché il diritto non è assimilabile a quest'ultima, ma ha una dimensione etica. Nel primato della persona umana si rintraccia il limite che Moro oppone al diritto positivo di cui sostiene la naturalità.

Nel dibattito sul rapporto tra diritto positivo e diritto naturale, il giurista pugliese offre un contributo originale su cui vale la pena tenere in considerazione l'effetto dell'affermazione della teoria dello Stato assoluto nell'era fascista. Nella tesi morotea di una necessaria limitazione dei poteri statali in nome dell'autonomia della persona di fronte allo Stato influisce la consapevolezza dei pericoli scaturita dalla vicina esperienza del fascismo o l'antico pregiudizio antistatuale ereditato dal mondo cattolico dalla breccia di Porta Pia? Per individuare la risposta risulta indispensabile l'analisi degli scritti di Moro sulla rivista «Studium» da lui fondata e diretta e la sua contemporanea attività legislativa come membro dell'Assemblea costituente che si rivela, come rileva Giuliano Vassalli, la «prosecuzione di quegli ardui studi»³. Il contributo di Moro alla stesura della Costituzione repubblicana rivela quella concezione umana del diritto e dello Stato appresa ed insegnata nell'attività accademica. Una coerenza tra azione politica e pensiero giuridico che accompagna Moro negli anni degli incarichi di partito e di governo. D'altra parte, come affermato da una figura politica per certi versi a lui simile come Giovanni Spadolini, «l'università fu per Moro una difesa dal logoramento del mestiere di governo. Fu il pensare ai giovani come antidoto alla routine ministeriale o partitica. Quasi un contrappeso indispensabile all'usura della vita pubblica»⁴. Anche nei giorni drammatici della prigionia per mano delle Brigate Rosse, lo statista pugliese non lotta solo per la conservazione della propria

¹ Dottorando di ricerca, Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma.

² A. Moro, *Lo Stato. Il Diritto, Lezioni di Filosofia del diritto, Anno Accademico 1942/1943*, Cacucci Editore, Bari 2006, pp. 9-14.

³ G. Vassalli, *L'opera penalistica di Aldo Moro*, in P. Scaramozzino (a cura di), *Cultura e politica nell'esperienza di Aldo Moro*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 41.

⁴ G. Spadolini, *Per Aldo Moro dieci anni dopo*, Senato della Repubblica, Roma 1988, p.22.

vita ma per rimanere fedele alla sua visione umanistica del diritto, caratterizzata dal primato della persona umana.

II. La coerenza del pensiero giuridico di Moro dalle opere giovanili alle lettere dalla prigionia

Spesso si ricorda che la mattina del 16 marzo 1978, quando un commando delle Brigate Rosse lo rapisce dopo aver ucciso i cinque uomini della scorta, Aldo Moro è diretto a Montecitorio per partecipare al dibattito sulla fiducia al quarto governo Andreotti in procinto di nascere grazie ad un'intesa programmatica con il Pci. Meno di frequente si menziona il secondo appuntamento che attende il politico di Maglie in quella giornata destinata tristemente ad entrare nella storia d'Italia: una seduta di laurea di dieci suoi studenti nella facoltà di Scienze Politiche all'Università di Roma La Sapienza.

Come osservato da Giuliano Vassalli:

«Quelle tesi di laurea rimaste nella macchina insanguinata di via Fani all'inizio di quella che doveva essere una pur decisiva giornata della Sua attività politica, sono il simbolo di questo impegno supremo ed uniscono idealmente Aldo Moro (...) a tutti gli studiosi di diritto, a tutta l'Università italiana, per sempre»⁵.

La visione morotea del diritto emerge persino nel momento più drammatico, quello del rapimento. Dagli scritti redatti nella cosiddetta prigionia del popolo è evidente la sua adesione alla tesi della centralità della persona umana. L'appassionato sostegno alla proposta di uno scambio di prigionieri non è solo il tentativo dell'uomo disperato che vuole continuare a vivere ma la naturale posizione dello storico sostenitore del «volto umano del diritto penale»⁶.

Nelle lettere del Moro prigioniero in mano alle Brigate Rosse si rintraccia una coerenza con il Moro professore che sin dalle prime opere di carattere giuridico sostiene come al centro dell'identità stessa del diritto ci sia la persona umana intesa concretamente e non astrattamente. L'uomo è fonte e fine del diritto stesso al punto che già nel 1947 nel suo *L'antigiuridicità penale*, il giovane giurista a proposito della tutela penale scrive che «siamo chiamati a considerare gli interessi della vita sociale ai quali appunto il diritto appresta tutela, facendosi concreto nei soggetti che ne sono portatori»⁷. È per questo che – come rilevato da Giuseppe Bettiol - «per Moro la pena rappresenta anche la risposta della società all'atto di ribellione, di disordine, di turbamento dei valori della vita sociale nel quale si è concretato il reato»⁸. Da qui la sua contrarietà alla pena di morte ed anche all'ergastolo perché nella priorità che attribuisce all'uomo non può esistere una punizione che priva il singolo soggetto di qualsiasi speranza o prospettiva, non inducendolo al pentimento, vanificando la sua rieducazione o addirittura eliminandolo dal contesto sociale⁹.

Gli echi di quest'opposizione ritornano tra le righe delle lettere scritte durante i cinquantacinque giorni di prigionia. In particolare, Moro è esplicito nella missiva indirizzata all'allora segretario della Dc Benigno Zaccagnini e a lui recapitata il 20 aprile 1978 da don Antonio Mennini. Scrive il prigioniero:

⁵ G. Vassalli, *L'opera penalistica di Aldo Moro*, p. 39

⁶ G. Contento, *Il volto umano del diritto penale di Aldo Moro*, in Università degli Studi di Bari, *Convegno di studi in memoria di Aldo Moro nel ventennale della sua scomparsa*, 28 maggio 1998, Bari, Servizio Editoriale Universitario, Bari 2001, pp. 36-41

⁷ A. Moro, *L'antigiuridicità penale*, Priulla, Palermo 1947, p. 51.

⁸ G. Bettiol, *La concezione della pena in Aldo Moro*, in AA.VV., *Aldo Moro e il problema della pena*, Il Mulino, Bologna 1982, p. 34.

⁹ Cfr. A. Moro, *Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale (1975-1976)*, Cacucci, Bari 2005, pp. 113-116.

«Ricordate, e lo ricordino tutte le forze politiche, che la Costituzione Repubblicana, come primo segno di novità, ha cancellato la pena di morte. Così, cari amici, la si verrebbe a reintrodurre, non facendo nulla per impedirla, facendo con la propria inerzia, insensibilità e rispetto cieco della ragion di Stato che essa sia di nuovo, di fatto, nel nostro ordinamento»¹⁰.

In questo passaggio riecheggiano le riflessioni sulla giustizia penale del Moro docente alla Facoltà di Scienze politiche all'Università la Sapienza di Roma contenute nel volume *Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale* relativo all'anno accademico 1975-1976. È forte in lui l'idea – come fa notare Antonio Incampo - che «il diritto ha solo due possibilità: o salva l'innocente, o non è neppure diritto» e che la crudeltà e la disumanità della pena sia «ancor più ingiustificata se inutile»¹¹. Alla base di ciò c'è quell'umanità della pena che a suo parere va rintracciata sia nella sua manifestazione che nella sua finalità. La coerenza tra il docente e il prigioniero si ravvede anche in quel riferimento all'Italia del Beccaria che si trova sempre nella lettera a Zaccagnini. Non appare casuale la scelta di citare l'autore-simbolo dell'applicazione della razionalità al campo della punizione proprio per lamentare la propria condizione di condannato a morte. Moro sembra interpretare la linea della fermezza - da cui in questo caso prova a smuovere la classe dirigente democristiana non con appelli emozionali ma con argomentazioni giuridiche – alla stregua di una fattispecie di «assassinio legale»¹², espressione utilizzata con gli studenti per definire la pena capitale. Dunque, nella prigione delle Br sente di essere vittima della negazione di quella visione di diritto da lui sempre sostenuta e in cui il primato va sempre e comunque alla persona umana, rendendo possibili situazioni in cui il rispetto della norma viene dopo.

Un altro passaggio chiave degli scritti dei cinquantacinque giorni in cui emerge la concezione di diritto dal volto umano tipica di Moro si ritrova in una successiva lettera indirizzata sempre a Zaccagnini e recapitata il 24 aprile 1978. Lo statista cerca di persuadere il segretario Dc a non chiudere la porta alla soluzione dello scambio di prigionieri soffermandosi sulla «comparazione dei beni di cui si tratta: uno recuperabile, sia pure a caro prezzo, la libertà; l'altro, in nessun modo recuperabile, la vita»¹³. Una posizione da attribuire a quella connessione tra giuridicità ed eticità sostenuta sin dall'inizio della carriera accademica e che lo porta a collocare nell'umanità l'origine stessa della categoria del diritto.

Una conferma di questa coerenza tra il professore ed il prigioniero sta nel contenuto di un appello firmato dai suoi allievi e diffuso il 21 aprile 1978 nel quale si chiede alla classe politica di impegnarsi per la liberazione «ritenendo che la difesa dello Stato non deve essere schematica e non può contrapporsi al valore della vita umana»¹⁴. Un'argomentazione perfettamente sovrapponibile a quelle utilizzate dal loro professore in prigionia e che è evidentemente eredità dei suoi insegnamenti universitari. Questa circostanza rappresenta un'ulteriore conferma del fatto che le lettere – come sostenuto da Miguel Gotor che le ha analizzate e curate in un volume per il trentesimo anniversario della morte – hanno indiscutibilmente l'impronta del pensiero giuridico del Moro studioso di filosofia del diritto e di dottrina penale.

Nella già citata lettera a Zaccagnini del 24 aprile 1978, i toni del sequestrato si fanno più veementi nel contestare la linea della fermezza con la quale «lo Stato, con la sua inerzia, con il

¹⁰ A. Moro, *Lettere dalla prigionia*, a cura di Miguel Gotor, Einaudi, Torino 2008, p. 73.

¹¹ A. Incampo, *Stato e diritto in Moro. Dall'insegnamento alle lettere dalla prigionia*, in A. Massafra, L. Monzali, F. Imperato (a cura di), *Aldo Moro e l'università di Bari. Fra storia e memoria*, Cacucci, Bari 2016, p. 45.

¹² A. Moro, *Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale (1975-1976)*, Cacucci, Bari 2005, p.114.

¹³ A. Moro, *Lettere dalla prigionia*, pp. 99-100.

¹⁴ G. Balzoni, *Aldo Moro. Il Professore*, Lastaria Edizioni, Roma, 2016, p. 113.

suo cinismo, con la sua mancanza di senso storico consente che per una libertà che s'intenda negare si accetti e si dia come scontata la più grave ed irreparabile pena di morte?»¹⁵. La durezza del linguaggio quando parla di pena capitale, però, non è una novità dovuta alla condizione personale in cui si trova in quel momento ma piuttosto una costante che si rinviene anche nelle lezioni alla Sapienza con la definizione utilizzata di «vergogna inimmaginabile in un regime di democrazia sociale e politica»¹⁶.

Nel condannare la condotta della maggioranza della classe dirigente nazionale che non sembra intenzionata a prendere in considerazione la possibilità di uno scambio di prigionieri, Moro lancia una grave accusa nella lettera a Zaccagnini e scrive che «in questo modo si reintroduce la pena di morte che un Paese civile come il nostro ha escluso sin dal Beccaria ed espunto nel dopoguerra dal codice come primo segno di autentica democratizzazione». Qui il giurista di formazione ed ispirazione cattolica cita di nuovo l'illuminista Cesare Beccaria per ribadire la condanna della disumanità della pena che - a suo parere - lo Stato «consente» con quell'atteggiamento non dialogante. Quasi un modo per sottolineare che non si tratta di una posizione limitata alla sua scuola di pensiero, ma di una conquista già consolidata da secoli nella storia del diritto penale italiano e che la linea della fermezza finisce per mettere in discussione determinando quello che arriva a definire un «pauroso arretramento sulla stessa legge del taglione»¹⁷. Mentre nel pensiero moroteo il tema della priorità della persona umana e della sua dignità non discende dall'autore di *Dei delitti e delle pene* ma ha una matrice filosofica nella lettura di Jacques Maritain ed una più giuridica nello studio di Giuseppe Capograssi. In effetti è lo stesso Moro ad ammettere in un'intervista alla Rai andata in onda il 22 maggio 1973 l'influenza del filosofo francese nella sua formazione ed in particolare a riconoscere che la sua concezione di diritto come esperienza sociale discende dall'influsso esercitato dagli insegnamenti dell'autore di *Humanisme intégral* sugli universitari cattolici negli anni del fascismo. Dice il politico pugliese nell'intervista televisiva registrata a ridosso della morte di Maritain:

«Lo scopo che il cristiano si propone non è di fare del mondo il regno di Dio, ma di esso, secondo l'ideale storico delle diverse civiltà, un luogo di vita pienamente umano, le cui strutture sociali abbiano come misura la giustizia e la dignità della persona»¹⁸.

Il debito della generazione fucina nei confronti del maritainismo è tale che Gabriele De Rosa, in un articolo dedicato proprio alle radici dell'impegno politico di Moro, sostiene che «non il popolarismo, ma la filosofia del filosofo cattolico francese avrebbe costituito la riserva, la manna a cui attinsero i giovani cattolici universitari negli anni della dittatura»¹⁹.

Dell'influenza Giuseppe Capograssi sul pensiero giuridico e filosofico moroteo sin dagli anni giovanili è Norberto Bobbio a parlarne, osservando come nelle lezioni del professore di Maglie si riscontrino diverse consonanze con le posizioni teoretiche capograssiane contrarie alle «filosofie intellettualistiche che avevano ridotto il diritto a norma, a comando dello stato, a momento astratto»²⁰. Per Bobbio, il giovane Moro riprende proprio dal pensatore personalista la concezione etica del diritto, ricavandola dalla sua condanna nei confronti della tendenza a considerarlo un mezzo e dalla tesi che lo lega alla vita concreta. Una prova di questo condizionamento sarebbe – secondo Bobbio²¹ – nel ricorso all'espressione «esperienza giuridica»

¹⁵ A. Moro, *Lettere dalla prigionia*, pp. 99-100.

¹⁶ A. Moro, *Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale*, p. 114.

¹⁷ A. Moro, *Lettere dalla prigionia*, pp. 99-100.

¹⁸ G. Pallotta, *Aldo Moro. L'uomo, la vita, le idee*, Massimo, Milano 1978, pp. 295-297

¹⁹ G. De Rosa, *Moro tra Maritain e Sturzo*, «La Discussione», n. 20, 1978.

²⁰ N. Bobbio, *Diritto e stato nell'opera giovanile di Aldo Moro*, «Il Politico», n. 45, 1980, p.18.

²¹ *Ivi*.

nell'intitolare le lezioni *Lineamenti dell'esperienza giuridica e Caratteristiche dell'esperienza giuridica* così come fatto da Capograssi negli anni '30 con *Analisi dell'esperienza comune e Studi sulla esperienza giuridica*. Per il filosofo abruzzese,

«il valore supremo è la persona umana: e quindi fine inviolabile, non riducibile per nessun modo a mezzo; e tutto il resto, realtà naturali e collettive, politiche e sociali, società e Stato, sono mezzi e valori strumentali per questo fine»²².

Parole che rendono manifesto l'ancoraggio moroteo all'eredità capograssiana, riportando a quella visione del primato della persona umana, rispetto ad ogni altro soggetto e persino ad ogni norma, di cui Moro è convinto fautore da professore, da politico e infine da prigioniero.

III. L'idea di primato della persona sullo Stato come reazione all'esperienza del fascismo

La collocazione temporale dell'influenza capograssiana e di quella maritainiana dimostra come l'idea di diritto da intendersi come parte della vita etica si formi in Moro durante la dittatura fascista, negli anni in cui prevale il positivismo giuridico perché più adatto a fornire al regime una copertura teorica in virtù della riduzione di tutto il diritto a legge dello Stato. Nella rivista «La Rassegna», da lui fondata nel novembre del 1943 ed esistita fino al 1945, il giovane giurista pugliese scrive «la persona prima di tutto»²³ e rimane coerente con quell'assioma fino alla fine, come abbiamo visto nelle lettere dalla prigionia.

La futura classe dirigente democristiana, non potendo formarsi all'interno delle strutture di partito, si prepara alla gestione della cosa pubblica nel post-fascismo soprattutto mediante la carriera professionale, specialmente nell'ambito giuridico. Non a caso, alla presidenza della Federazione Universitaria Cattolica Italiana tra il 1926 ed il 1944 si susseguono quattro laureati in Giurisprudenza: Iginò Righetti, Giovanni Ambrosetti, lo stesso Moro e Giulio Andreotti.

Gli anni del regime forgiarono il pensiero moroteo incentrato sul primato dell'uomo rispetto allo Stato e sulla correlazione tra diritto ed etica. La convinzione che la sfera normativa sia comunque subordinata al rispetto della dignità della persona umana matura di fronte alle conseguenze drammatiche dell'affermazione della concezione positivista dello Stato e della legge durante il fascismo, in cui la giustizia si fonda solo sulla volontà positiva del legislatore. Come sostiene Luciano Violante, «Moro coglie il rischio dell'esaltazione mitica della norma come se fosse pura volontà dello Stato, sovrano e indiscusso ordinatore della società, unico garante dell'armonia sociale» perché «è troppo fresca nella sua generazione, la consapevolezza dei mali atroci causati dallo Stato Moloch del nazismo e del fascismo».²⁴ Violante lo definisce un penalista eretico proprio perché contro l'impostazione dogmatica del tecnicismo giuridico dominante all'epoca oppone già prima del 25 luglio 1943 il nesso tra giuridicità ed etica discendente non dall'interesse dello Stato ma dalla dignità della persona umana, vedendoci da parte del giovane professore pugliese una «reazione politica e morale alla spersonalizzazione propria del regime autoritario»²⁵.

Questa alternatività di Moro alla cultura giuridica prevalente nell'Italia fascista si rintraccia nelle dispense del corso di lezioni di filosofia del diritto del biennio 1942-43 all'Università di Bari. Inoltre, pur essendo forte l'ispirazione cristiana, gli scritti non appartengono al filone

²² G. Capograssi, *Opere*, Giuffrè, Milano 1959, vol. VI, p. 46.

²³ G. Grassi, *Aldo Moro: «La verità è sempre illuminante e ci aiuta ad essere coraggiosi»*, «Studium - Carcere e Cultura», n.1, 2007, p.148.

²⁴ L. Violante, *Aldo Moro penalista, l'eretico*, «Democrazia e diritto», 2011, n. 1-2, p. 347.

²⁵ *Ivi*, p. 344.

all'epoca maggioritario nello stesso mondo cattolico: a dar loro originalità è, come abbiamo visto, l'influsso di Capograssi e Maritain esplicitato nella collocazione del diritto al terreno sociale dell'esperienza giuridica e nella rivendicazione del primato della dignità umana come base del diritto e dello Stato stesso. In questo modo, come spiega Roberto Ruffilli, le tesi proposte dal giovane Moro sono un tentativo di «svuotare lo statalismo idealistico»²⁶ col fascismo in crisi ma ancora al potere, in virtù di quella missione di ripensamento dell'idea di Stato che tutta la generazione fucina avverte di dover adempiere sulle imminenti ceneri del regime. Nelle lezioni di Bari c'è il superamento dell'idea del positivismo giuridico – propedeutica all'affermazione della dottrina hegeliana cara al regime dello Stato assoluto - secondo cui il diritto dello Stato prevale su ogni altro diritto e la norma prevale su ogni altra fonte di diritto. Moro, invece, ancora il diritto all'individuo che si rivela come tale nella socialità, riattribuendo carattere etico-giuridico anche all'ordinamento statale.

Alla luce dell'esperienza drammatica del fascismo, i rischi del positivismo giuridico come anticamera dell'assolutismo di Stato sono particolarmente temuti nel mondo cattolico al punto che lo stesso Pio XII in un discorso alla Rota Romana del primo Dopoguerra lancia un'invettiva quasi programmatica contro la tendenza della «deificazione dello Stato medesimo», ammonendo che «il semplice fatto di essere dichiarato dal potere legislativo norma obbligatoria nello Stato, preso solo e per sé, non basta a creare un vero diritto»²⁷. Prima ancora del 25 luglio 1943, Moro nei suoi anni iniziali d'insegnamento universitario esplicita quest'opposizione d'ispirazione cattolica all'identificazione del diritto con la norma positiva e lo fa soprattutto nella prospettiva di una ricostruzione umanistica del diritto e dello Stato elaborata in virtù della missione civile e politica nel post-fascismo di cui si sente investito proprio per mano delle gerarchie ecclesiastiche. Non a caso, questa concezione morotea del diritto fondata sulla centralità della persona umana e in cui l'etica costituisce il limite di ogni diritto positivo diventa protagonista anche del contributo fornito da rappresentante democristiano ai lavori dell'Assemblea costituente.

IV. L'influsso della sua visione umanistica di diritto nella stesura della Costituzione repubblicana

Quando Aldo Moro viene eletto all'Assemblea costituente a 29 anni, non solo è professore supplente di diritto penale in sostituzione di Giovanni Leone e incaricato di filosofia del diritto all'Università di Bari, ma anche direttore di «Studium». Mentre sono in corso i lavori, la rivista diventa un luogo di dibattito sui temi in discussione in Assemblea costituente. Moro non rinuncia a scrivere la sua opinione sul problema dello Stato nella nuova Italia postfascista. La passione per il personalismo francese lo porta a scartare l'impostazione confessionale nell'elaborazione della concezione istituzionale preferita, ma a sostenere in ogni caso la necessità di vedere rappresentata una chiara impronta d'ispirazione cristiana.

La peculiarità della cultura giuridica morotea emerge nelle sue riflessioni sulla determinazione del carattere del nuovo ordinamento. L'eticità dello Stato proposta da Moro per la nuova Italia non ha alcunché a che vedere con l'interpretazione di Giovanni Gentile della teoria dello Stato etico conosciuta durante il fascismo e trova il suo presupposto nell'influsso del cristianesimo sulla storia dell'umanità. Sulle pagine di «Studium», grazie all'iniziativa del direttore e giovane

²⁶ R. Ruffilli, *Religione, diritto e politica*, in P. Scaramozzino (a cura di), *Cultura e politica nell'esperienza di Aldo Moro*, «Il Politico», marzo-giugno 1981, n.1-2, p.17.

²⁷ Pio XII, *Allocutio ad Praelatos Auditores ceterosque Officiales et Advocatos Tribunalis S. Romanae Rotae*, n. 1, in A.A.S., 41, 1949, p. 606.

costituente, «pur (...) negando l'idea di uno Stato produttore di una propria etica, si promuoveva l'idea di uno Stato capace di riflettere l'etica della comunità»²⁸.

Lo Stato delineato da Moro è il risultato dei suoi studi giuridici ed in particolare della sua visione di un diritto naturale positivo²⁹ che presuppone un diritto naturale liberato da ogni astrattezza e astoricità e «garanzia di una coscienza etica universale come fondamento costante del diritto che via via si produce»³⁰. Egli rifiuta la tesi positivista della separazione tra diritto e morale e, al contrario, sostiene il nesso tra legittimità della produzione normativa e rispetto del diritto naturale e contempla la subordinazione dello Stato alla società. Nella ricostruzione democratica, Moro punta a ribaltare l'impostazione incentrata sulla subordinazione dei fini individuali ai fini dello Stato imposta dal fascismo, fornendo al nuovo Stato una piattaforma ideologica debitrice nei confronti di Maritain e Capogrossi che lo inquadra come manifestazione della coscienza unitaria della collettività.

Il pensiero che lo guida nei lavori costituenti lo si rintraccia sulla rivista «Studium» laddove se la prende con «chi riduce lo Stato a mera entità giuridica» e dunque lo «estranza dal flusso della storia»³¹. Al contrario, Moro immagina una realtà istituzionale che corrisponde all'espressione sociale della società in cui l'autonomia dell'individuo sia valorizzata in virtù di quel primato della persona e della vita umana che costituisce il suo cavallo di battaglia. Il Moro della fase costituente è coerente con il Moro delle lezioni universitarie del biennio 1942/1943 dove si legge che «a correggere gli eccessi e gli squilibri creati dall'uso di un arbitrio, che in pratica troppe volte sostituisce la ideale libertà morale, a salvare perciò la dignità e il valore dell'uomo, si eleva la barriera della collettività».³²

Moro si aspetta che dalle ceneri dell'assolutismo fascista nasca uno Stato per la persona e non uno Stato per la persona, tanto per citare una fortunata espressione di Giorgio La Pira. Nonostante ciò, come testimoniato dai contemporanei scritti su «Studium», Moro non entra in Assemblea costituente con il pregiudizio dell'antistatalismo della tradizione cattolica e al contrario sostiene che:

«se è giusto nell'azione politica volere costruire uno Stato che promuova una solidarietà umana, che salvi ad un tempo la persona e la società, non è giusto invece, per una malintesa pregiudiziale cristiana spiritualistica e personalistica, volere uno Stato debole, inconsistente, incolore»³³.

Nella stagione costituente Moro vede la possibilità instaurare una concezione istituzionale in grado di riconoscere i principi del cattolicesimo in materia di tutela della persona umana: da un lato, dunque, la necessità di un ordinamento giuridico non in contrasto con il diritto naturale che sia limite stesso del potere dello Stato; dall'altro la richiesta di uno Stato forte al punto tale da poter promuovere nella sua azione una solidarietà veramente umana. Una forza ancorata al suo essere vincolo sociale a testimonianza della qualità etica della socialità che contraddistingue il pensiero moroteo.

Dalle aule universitarie e senza alcuna esperienza politica, Moro diventa protagonista in Assemblea costituente portando in quella sede il suo inconfondibile umanesimo etico-giuridico di cui, contemporaneamente, dà prova in quel «laboratorio pugliese»³⁴ - secondo la definizione del

²⁸ P. Acanfora, *Un nuovo umanesimo cristiano: Aldo Moro e Studium (1945-1948)*, Studium, Roma 2011, p.98.

²⁹ Cfr. A. Moro, *Lo Stato. Il diritto*, Cacucci, Bari 2006, p. 298.

³⁰ P. Gaiotti De Biase, *La cultura politica di Moro fra utopia e realismo*, in R. Moro- D. Mezzana (a cura di), *Una vita, un Paese: Aldo Moro e l'Italia del Novecento*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2014, pp. 221-244.

³¹ A. Moro, *Osservatorio*, «Studium», n.6-7, giugno-luglio 1946.

³² A. Moro, *Lo Stato. Il Diritto, Lezioni di Filosofia del diritto*, pp. 9-14.

³³ A. Moro, *Valore dello Stato*, «Studium», n. 3, marzo 1947, pp. 73-74.

³⁴ C. Forcella, *Il "laboratorio pugliese" di Aldo Moro*, in Università degli Studi di Bari, *Convegno di studi in memoria di*

suo allievo Carlo Forcella – particolarmente attivo tra il 1946 ed il 1948 grazie alla pubblicazione di «Studium».

L'esempio più emblematico si rintraccia nel suo intervento più famoso da costituente, quello relativo alla discussione sull'articolo 6 poi diventato l'articolo 2 della Costituzione quando afferma che «il nuovo Stato italiano deve fondarsi sul pilastro della democrazia in senso sociale ed in senso che potremo chiamare largamente umano: dovendosi intendere con quest'ultima espressione la precedenza della persona sulla società e sullo Stato»³⁵. Parole che dimostrano la piena compatibilità tra il pensiero giuridico e l'attività costituente di Moro, manifestando quell'affermazione della centralità della persona umana su ogni altra cosa da inquadrare nella convinzione del primato della socialità. In quel celebre intervento nella seduta del 13 marzo 1947 dedicata alla discussione delle disposizioni generali, l'esponente democristiano manifesta la sua volontà di dotare l'Italia repubblicana di una Costituzione fedele alla sua idea di un diritto dal volto umano. Lo fa contestando l'azionista Piero Calamandrei che vorrebbe depurare il progetto da una serie di principi e norme di indirizzo generale. Così il professore trentenne ribatte al collega cinquantottenne all'epoca rettore dell'Università degli Studi di Firenze e presidente del Consiglio Nazionale forense:

«Quando l'onorevole Calamandrei diceva che vi sono dei diritti nella Costituzione, dei quali si deve dichiarare la immutabilità, la superiorità su ogni legislazione positiva, io mi domandavo: “Ma quale diritto più di questo della dichiarazione della dignità umana, della solidarietà sociale, dell'autonomia delle associazioni umane; quali principi più stabili e più immutabili di questi?”³⁶.

Alla fine, quelli che diventano gli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione e che lui ritiene i «tre pilastri» su cui si regge la nuova Repubblica democratica premiano la linea di Moro che riesce a far accettare alle altre forze politiche che i principi di fondo non siano relegati in un preambolo ma rivestano un significato fondante venendo espressi in termini giuridici in forma di articoli. Quest'episodio rende evidente il peso assunto dal giurista di Maglie nei lavori costituenti: è lui a proporre l'immagine di una Carta avente «un profilo di una piramide rovesciata, secondo il criterio della socialità progressiva» apprezzata in Comitato di redazione³⁷ tanto da suggerire al presidente Meuccio Ruini l'impostazione schematica con una prima parte avente un titolo primo sul cittadino nella sua individualità, un secondo titolo sui rapporti tra il cittadino e la comunità, un terzo sui rapporti socio-economici ed un quarto su quelli politici; poi una seconda parte relativa all'organizzazione statale della società.

I «tre pilastri» in cima alla Costituzione segnano il limite al potere statale nel campo dell'ordinamento giuridico ma non sono l'unica testimonianza costituente della visione morotea contraria all'assolutismo statale. Un'altra prova si vede nella discussione nella prima Sottocommissione in materia di famiglia a cui Moro rivendica che

«lo Stato, con i suoi organismi sociali e politici, ha dei limiti naturali (...) poiché la famiglia è la cerchia sociale nella quale l'uomo si esprime più naturalmente, va considerata, in quanto tale, come un limite dello Stato, non nel senso comune della parola, ma come garanzia della stessa democrazia»³⁸.

Aldo Moro nel ventennale della sua scomparsa, p.131.

³⁵ A. Moro, *Intervento in Assemblea costituente*, 13 marzo 1947, Atti Camera, pp. 2039- 2044.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Cfr. E. Cheli, *Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia*, Il Mulino, Bologna 1978, pp. 32-33.

³⁸ A. Moro, *Atti dell'Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, prima sottocommissione*, p. 335.

Il politico pugliese si ritiene soddisfatto del lavoro fatto in Assemblea costituente e lo rivendica, da una prospettiva cattolica, in un editoriale del 1948 pubblicato su «Studium» nel quale ribadisce la propria concezione di diritto e di Stato – portata avanti sia nell’insegnamento che nell’attività costituente – sottolineando come quelle conquiste non vanno date per scontate per un determinato motivo:

«tutte le leggi sono affidate per la loro attuazione alle forze sociali e alla coscienza morale dei popoli, sicché un orientamento di solidarietà e di serietà che sia dato una volta in una fortunata congiuntura storica ha da essere conservato e rafforzato dalla vigilanza delle forze sociali che lo hanno espresso da sé e dalla permanente validità della coscienza morale della società tutta»³⁹.

Parole che confermano l’idea di una socialità normativa dettata dal nesso tra giuridicità ed eticità.

Come sostenuto da De Siervo⁴⁰, non c’è unanimità nell’affermare che quella Costituzione abbia consentito davvero di passare da «uno Stato formale ed esangue ad uno con accento sociale, con ricco contenuto umano, con molteplici preoccupazioni e problemi»⁴¹ – come da convinzione morotea espressa nel 1951⁴² – ma è innegabile il contributo decisivo di Aldo Moro in Assemblea costituente e la sua coerenza con quanto insegnato nelle università e scritto sulle riviste giuridiche. Grazie all’impegno politico, le riflessioni morotee su diritto e Stato finiscono per diventare determinanti alla stesura della nostra Costituzione repubblicana.

³⁹ A. Moro, *Inizio*, «Studium», 1948, n.1, pp.1-2.

⁴⁰ Cfr U. De Siervo, *Il contributo di Aldo Moro alla formazione della Costituzione repubblicana*, «Il Politico», n.2, giugno 1979, p. 223.

⁴¹ A. Moro, *I problemi dello Stato*, edizioni Cinque Lune, Roma 1977, p.69.

⁴² Cfr A. Moro, *Relazione al III convegno nazionale di studio dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani, 12-14 novembre 1951*, in A. Moro, *Scritti e discorsi, vol. II*, Edizioni Cinque Luce, Roma 1982, pp. 529-537.